

AVVISO PUBBLICO

CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO ECONOMICO PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

L'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, adotta, con il presente atto e nell'ambito della cornice nazionale e regionale di riferimento per la promozione di piani di interventi per le famiglie, una iniziativa denominata **"Sperimentazione di iniziative per l'abbattimento dei costi di servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro"**.

L'intervento intende promuovere un piano di sviluppo per il riconoscimento della centralità sociale della famiglia e dell'importanza delle funzioni da essa svolte, fondamentali per la promozione del benessere della persona e della comunità; ed inoltre mobilita interventi di promozione, supporto ed integrazione della famiglia, oltre a quelli di sostituzione, in applicazione implicita od esplicita, del principio di sussidiarietà rinunciando così ad una politica di tipo assistenzialistico.

L'assessorato nello specifico, si prefigge di sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro residenti nei Comuni della Regione Siciliana. Tali politiche verranno monitorate e valutate in rapporto al loro impatto e in relazione a costi/ benefici.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 1, commi 1250, 1251 e 1259 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), concernente, tra l'altro, la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari e superiori a quattro, la riorganizzazione dei consultori familiari e la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;
- Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 14 febbraio 2008 in cui si convengono indirizzi per l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche familiari e si demanda a successivi Accordi tra Dipartimento nazionale delle Politiche per la famiglia, Regioni e Autonomie locali, per la realizzazione, ai sensi dell'art. 1 della stessa Intesa, degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1250 e comma 1251, lettere b) e c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296

2. FINALITÀ GENERALE E RISORSE

Tale iniziativa risponde alla più generale finalità di sostenere la famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento riguardante l'educazione e lo sviluppo culturale attraverso la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro.

Sulla disponibilità complessiva di € 5.599.137,00 una quota non superiore al 10% viene destinata alle spese di gestione dell'intervento.

3. BENEFICIARI

Beneficiari di tale contributo economico sono i nuclei familiari residenti nei Comuni della Regione Siciliana, composti da cittadini italiani, comunitari o stranieri, con numero di figli pari o superiore a quattro, compresi i minori in affido familiare, in affido a rischio giuridico ed in affidamento pre-adoattivo, con un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 5.000,00. Sono considerati parte del nucleo familiare anche i figli maggiorenni, sino a 25 anni, se a carico IRPEF.

Per i nuclei familiari composti da cittadini stranieri, il nucleo considerato al fine della richiesta di contributo, compresi i figli minori, deve essere – al momento della compilazione della domanda di contributo – in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia.

Può presentare istanza per la concessione dell'intervento il genitore intestatario della scheda anagrafica del proprio nucleo familiare o comunque inserito nella stessa scheda anagrafica dei figli, in possesso di:

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'U.E., o per i soggetti extra-comunitari titolarità di permesso e/o carta di soggiorno;
- residenza nel territorio della Regione Siciliana da almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza;
- I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare, in corso di validità non superiore a € 5.000,00.

La domanda deve essere redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato (allegato A) secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e segg. del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e contenere, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità del genitore che attesta la composizione del proprio nucleo familiare e di essere l'unico richiedente del beneficio in oggetto. La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del nucleo familiare.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 445/2000;
- attestato I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità.

L'acquisizione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio.

Le istanze, corredate dalla relativa documentazione, verranno trattenute e custodite presso l'Ufficio Comunale competente.

4. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DELLA RICHIESTA

Per favorire la correttezza dell'autocertificazione da presentarsi in materia, si rammenta che i criteri per l'individuazione della composizione del nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISEE sono stabiliti dall'art. 1 del DPCM n. 242/01.

In particolare, il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del DPR n. 223/89).

I soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, anche se risultano componenti di altra famiglia anagrafica. Se un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera componente del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, fatta eccezione per i seguenti casi:

- separazione legale (la separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo),
- se è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio,
- se è stata consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice,
- se uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli,
- se è stata proposta domanda di divorzio,
- se sia in corso un procedimento da cui risulti l'abbandono del coniuge.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, formano un nucleo familiare a sé stante. Se invece i coniugi hanno diversa residenza anagrafica e sono a carico di altre persone, faranno comunque parte del medesimo nucleo familiare ma non a sé stante, bensì identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, scelta di comune accordo come residenza familiare.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi ai sensi della legge n° 184 del 1983 e s.m.i. fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. COME VERRÀ DETERMINATO IL CONTRIBUTO

L'entità del contributo economico sarà determinata in relazione al numero dei nuclei familiari individuati quali beneficiari secondo i criteri di cui al punto precedente.

Tale contributo è cumulabile con le altre provvidenze statali e comunali. La reiterazione del contributo economico oggetto del presente dispositivo è vincolata al proseguimento del finanziamento statale e/o regionale.

6. AMBITI DI SPERIMENTAZIONE

Gli ambiti di sperimentazione dell'abbattimento dei costi nelle famiglie possono riguardare:

- il sistema del trasporto scolastico;
- asili nido e scuola dell'infanzia;
- prestazioni scolastiche (tasse scolastiche, libri scolastici o altro materiale scolastico);
- le mense scolastiche;
- i servizi e le attività formative extrascolastiche, (campi scuola, vacanze studio...);
- l'iscrizione ad associazioni di promozione sociale, educativo-culturali e/o sportive (scout...società sportive....);

7. ISTRUTTORIA DEI COMUNI

L'istanza deve essere presentata dal soggetto richiedente presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e farà fede il timbro dell'ufficio postale o dell'ufficio di protocollo del comune di residenza. I Comuni sono tenuti a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito all'intervento, utilizzando sia i mezzi di pubblicità formale, sia ulteriori strumenti idonei.

Ciascun Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Entro i trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande, i Comuni trasmettono all'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche sociali e Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche sociali – la richiesta di finanziamento a firma del dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, allegando l'elenco dei soggetti ammessi all'intervento.

L'Assessorato, pertanto, provvederà al riparto ed all'assegnazione dello stanziamento disponibile ai Comuni richiedenti, adottando criterio proporzionale rispetto al numero delle domande ammesse al beneficio da parte degli stessi Comuni e trasferirà a questi le somme spettanti.

8. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Dirigente del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali provvede, con provvedimento specifico, all'approvazione del riparto ed all'assegnazione delle somme ai Comuni dandone comunicazione scritta.

L'ufficio dei servizi sociali comunale, con proprio atto, provvede alla liquidazione delle somme spettanti con le seguenti modalità:

- anticipo del 70% della somma assegnata al singolo nucleo familiare;
- saldo del 30% a presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

Il procedimento di erogazione delle prestazioni ammissibili a contributo dovrà concludersi entro il 31/12/2010.

9. RENDICONTAZIONE

I Comuni, al fine di consentire la rendicontazione regionale dei fondi statali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale delle politiche per la famiglia, devono trasmettere immediatamente agli uffici regionali una relazione finale dell'intervento contenente la descrizione dei risultati raggiunti e l'elenco delle famiglie.

In caso di mancato adempimento degli obblighi sopra specificati, verrà disposto dall'Assessorato un intervento sostitutivo con oneri a carico del Comune.

10. TUTELA PRIVACY

I dati dei quali l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro entra in possesso, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs 196/03.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali nella persona del Dirigente Generale.